ALLEGATO 3 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

CASTEGNARO ADRIANO iscritto nel RUI – **N° A000184505** in qualità di responsabile dell'attività di

intermediazione assicurativa della ASSI.PLUS SAS DI ADRIANO CASTEGNARO & C. iscritta nel RUI – N°

A000426898.

1.3 Altre informazioni su Agenzia / Collaboratore:

Sede legale: VIA GIORDANO BRUNO 33, 36040 BRENDOLA

Recapiti telefonici: 0444-400864 / 0444-401450 – FAX 0444-601147

Indirizzi di posta elettronica e PEC: info@assiplusassicurazioni.it - assi.plus@legalmail.it

Sito Internet: WWW.ASSIPLUSASSICURAZIONI.IT

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS.

Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto assicurativo delle compagnie:

- GENERALI S.P.A.

- UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

- HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

- ALLIANZ DIRECT S.P.A.

- INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

- BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

è proposto dalla nostra Agenzia per mezzo di:

Agente mandatario della Compagnia.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ORIZZONTALE: ATUTELA SRL

N. iscrizione RUI: A000268811

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

l'Intermediario specifica quanto segue:

1. in relazione al ramo vita:

distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa GENERALI S.P.A.;

2. Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L'intermediario:

- Non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- Non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto non fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

A. La natura del compenso percepita dall'intermediario è una commissione inclusa nel premio assicurativo; non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo che possa determinare situazioni di conflitto d'interesse nei confronti del contraente. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali possono essere conseguiti ulteriori compensi;
B. non è corrisposto direttamente dal cliente un onorario all'intermediario;
C. nel caso di polizze r.c. auto, in accordo al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private, la misura delle provvigioni percepite è la seguente:

GENERALI S.P.A.
Settori 1,2 =10%
Settore 3, 4 (oltre 35q)= 8,5%
Settori 5,6,7,8,9 e 4 (fino a 35q) = 9,5%

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
Settori 1,2,4 =10%
Settori 3,5,6,7= 5%
Natanti = 8%
Contratto Base RCA Settore 1=8%

BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
Cluster Premium: digitale 12% tradizionale 11%
Cluster Plus: digitale 10% tradizionale 9%
Cluster Standard: digitale 8% tradizionale 7%

ALLIANZ DIRECT S.P.A.
Provvigione base = 10%
Provvigione base polizze provenienti Gruppo Allianz = 5%
Provvigione aggiuntiva = 3%
Provvigione aggiuntiva polizze provenienti Gruppo Allianz = 1,5%
Provvigione "RN Genialloyd per mancato rinnovo di polizze intermediate"= 3%

Nota bene: I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio assicurativo globale al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale

D. l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella

distribuzione del prodotto assicurativo. Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione V è relativa ai complessivi compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

*L'importo potrà variare in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Unione Europea direttamente applicabili negli stati membri.

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che

copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha facoltà di:

• presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del

reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge,

tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (https://www.arbitroassicurativo.org/),

dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle

modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2,

comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

• avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'intermediario comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo e data

BRENDOLA 29/07/2026

ALLEGATO 4 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater c.a.p.).

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

[barrare una delle seguenti opzioni]

1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

CASTEGNARO ADRIANO iscritto nel RUI – sez. A – **N° A000184505** in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa di ASSI.PLUS SAS DI ADRIANO CASTEGNARO & C., iscritta nel RUI – sez. A – N°A000426898

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

1.3 Altre informazioni su Agenzia / Collaboratore:

Sede legale: VIA GIORDANO BRUNO 33, 36040 BRENDOLA

Recapiti telefonici: 0444-400864 / 0444-401450 – FAX 0444-601147

Indirizzi di posta elettronica e PEC: info@assiplusassicurazioni.it - assi.plus@legalmail.it

Sito Internet: WWW.ASSIPLUSASSICURAZIONI.IT

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS.

Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto d'investimento assicurativo della compagnia GENERALI S.P.A. è proposto per mezzo di:

Agente mandatario della Compagnia;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

l'Intermediario specifica quanto segue:

1. in relazione al ramo vita:

distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa GENERALI S.P.A.

2. Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L’intermediario dichiara:

a. di aver prestato consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti, anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provv. 123/2023 IVASS.

b. di aver prestato consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

c. di aver prestato consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-septies c.a.p.

d. di aver prestato una consulenza su base indipendente;

e. di fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell’ambito di prodotti d’investimento assicurativi;

se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ed in assenza di consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale (art. 119 ter, comma 4, cap), l’intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d’affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell’informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa.

f. di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l’art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7, c.a..p..

g. di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l’art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce:

a. una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario;

Il cliente non sostiene, salvo quanto eventualmente previsto dal punto b, alcun costo specifico, in relazione all'attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con soggetti iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.]

Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha facoltà di:

• presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (https://www.arbitroassicurativo.org/), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle

modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

• avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

*L'importo potrà variare in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Unione Europea direttamente applicabili negli stati membri.

Sezione VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'intermediario comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo e data

BRENDOLA, 29/07/2026